



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 5 APRILE 2019, N. 2086 RESA DAL TAR DEL LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO R.G. N. 13502/2018.

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), Rosy Floriana Barbata (c.f. BRBRYF87P65D423C; pec: florianabarbata@pec.it) difensori della sig.ra **Silvia Leto**, nata a Palermo, il 12 dicembre 1999, (c.f.LTESLV99T52G273Y) e residente a Santo Stefano Quisquina, in via Tramontana, n. 31, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 5 aprile 2019, n. 2086 resa dal Tar del Lazio - Roma, sez. III nel giudizio R.G. n. 13502/2018,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR del Lazio – Roma, sez. III;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 13502/2018;
- Il ricorso, presentato contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Università di Palermo e notificato anche alla controinteressata, la sig.ra Badalamenti Dorotea, ha ad oggetto l'esclusione di parte ricorrente dall'accesso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria per l'a.a. 2018/2019;

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- del verbale generale delle prove di ammissione al corso di laurea a programmazione nazionale in scienze della formazione primaria –A.A. 2018-2019 nella parte in cui dispone l'esclusione dalla graduatoria della candidata ricorrente (codice di abbinamento 711620501X, Codice Candidato 000000571N), conosciuto in data 4 ottobre 2018;
- della graduatoria anonima "2183 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA" pubblicata dall'Università degli studi di Palermo, dispositivo n. 2385/2018;
- del provvedimento recante la graduatoria pubblicata dall'Università citata in epigrafe nella parte in cui non redistribuisce i posti non assegnati ai candidati non comunitari, non residenti

in Italia, rintracciabile al seguente link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2018/cerca_corsi.php;

- del bando DR 1841 del 3 luglio 2018 dell'Università di Palermo nella parte in cui può essere interpretato nel senso di non riassegnare i posti vacanti destinati agli studenti non comunitari (n. 5) anche in favore dei comunitari utilmente posizionatisi in graduatoria;
- del D.M. n. 398 del 17 maggio 2018 nella parte in cui può essere interpretato nel senso di non riassegnare i posti vacanti destinati agli studenti non comunitari anche in favore dei comunitari utilmente posizionatisi in graduatoria;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente, lesivo della posizione dell'odierna ricorrente;

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

I. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (DR 1841 DEL 3 LUGLIO 2018) E DEL D.M. 260 DEL 3 APRILE 2018 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDONO L'APPOSIZIONE DI UN SEGNO COME CAUSA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Con il primo motivo del ricorso, l'odierna parte ricorrente ha censurato l'illegittimità del provvedimento adottato dalla Commissione esaminatrice, per mezzo del quale è stato disposto l'annullamento della prova dalla stessa espletata.

In particolare, si è posta l'attenzione sulla macroscopica violazione della *lex specialis, rectius* del bando di concorso, nella parte in cui non prevedeva tra le cause di annullamento della prova *de qua* l'apposizione di un segno di penna a margine del foglio risposte.

Invero, la citata Commissione ha arbitrariamente e surrettiziamente modificato – *in peius* – la *lex specialis* di gara, di fatto, violando il principio della *par condicio* tra i concorrenti, corollario, questo, sia del principio del buon andamento che del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

D'altronde, come certifica la copiosa giurisprudenza sul punto, l'Amministrazione precedente una volta che ha pubblicato il Bando di concorso, questo assume carattere imprescindibile e fondamentale dell'*agere* amministrativo, modificabile solo attraverso l'attivazione di procedure *ad hoc* finalizzate all'adozione di provvedimenti neutralizzanti precedenti irregolarità o integranti nuove disposizioni. (cfr. CdS, Sez. V, sent. n. 1969/2013 e n. 4304/2000; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 5891/2014; T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 3339/2003).

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

La *ratio* che sottende alle superiori pronunce è individuabile nella funzione rivestita dal bando concorsuale; più specificamente, il bando assurge, in una prospettiva di imparzialità e trasparenza, a parametro di riferimento dell'azione amministrativa, dal quale ne discende un legittimo affidamento nei concorrenti. Ne consegue, un divieto assoluto di modificabilità *de facto* ad opera dell'Amministrazione procedente, volto a cristallizzare la *par condicio* dei partecipanti alla procedura, nonché a garantire il massimo rispetto delle determinazioni contenute nel bando, evitando qualsiasi interpretazione ed applicazione discrezionale dello stesso.

II. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTICIPATIONIS DI CUI ALL'ART. 1 L.N. 241/1990 E DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L.N. 241/1990 S.M.I.;

Con il secondo motivo del ricorso, parte ricorrente ha contestato l'inidoneità del fatto, ovvero il segno di penna presente nel foglio delle risposte, a configurare un elemento di riconoscibilità della prova.

Giova a tal proposito rammentare, come la sig.ra Leto ha immediatamente rilevato l'irregolarità del foglio alla Commissione esaminatrice, la quale aveva tranquillizzato la ricorrente circa il non annullamento della prova. Circostanza che invece ha trovato concreta verifica, causando l'esclusione dell'odierna ricorrente nonostante, questa, avesse conseguito un punteggio superiore rispetto all'ultimo immatricolato.

Per ipotesi, volendo ammettere che il segno apposto al foglio sia stata opera della ricorrente, così da rendere il proprio esame riconoscibile, non si comprende, allora, perché la stessa avrebbe poi richiesto alla Commissione la sostituzione del compito. È evidente, che laddove fosse stata accolta la citata richiesta si sarebbe vanificato l'originario intento! Inoltre, non si comprende come, in una procedura automatizzata, com'è quella di cui si controverte, tale segno avrebbe potuto dare un vantaggio alla candidata oggi esclusa posto che il lettore ottico provvede automaticamente alla correzione dell'elaborato ed in fase di correzione non è previsto l'intervento di alcun commissario che possa alterare gli esiti della prova.

L'odierna ricorrente, con il secondo motivo del ricorso, ha contestato, altresì, il mancato soccorso istruttorio da parte della Commissione esaminatrice. Ed infatti, l'Amministrazione procedente

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

delegando integralmente l'attività di correzione al sistema automatico, ha violato il principio fondamentale secondo il quale l'utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica debbano categoricamente essere considerati come serventi rispetto all'attività amministrativa.

Non v'è chi non veda, come il mancato intervento ad opera dell'odierna resistente in sede di correzione delle prove espletate, abbia cagionato una grave lesione dell'interesse della ricorrente, attestato che la causa di esclusione sia da individuare nella presenza di un mero vizio formale, peraltro non addebitabile alla sig.ra Leto per le ragioni precedentemente trascritte, e non, invece, nel mancato punteggio utile conseguito dalla stessa.

III. SULLA ILLEGITTIMA MANCATA RIASSEGNAZIONE DEI POSTI RIMASTI DISPONIBILI -VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3, COMMA 1, LETT.A) DELLA L.N.264/1999.

Infine, parte ricorrente ha rilevato l'illegittimità di Codesta Spettabile Amministrazione nel non aver provveduto alla riassegnazione dei posti ancora disponibili in molti Atenei.

È notorio, che l'accesso ai corsi a numero programmato può essere limitato, previa individuazione del contingente numerico dei posti disponibili per ogni anno accademico. È, altresì, risaputo che tale operazione è il risultato, da una parte della disponibilità formativa palesata da ciascun Ateneo nel limite delle proprie risorse (personale, tecnico e no, strutture), dall'altro della rilevazione del fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute di anno in anno.

Premesso che annualmente gli Atenei non prevedono la redistribuzione degli eventuali posti vacanti originariamente destinati agli studenti extraUE; premesso, altresì, che tale attività è stata più volte portata all'attenzione dell'autorità giudicanti, le quali hanno in più occasioni disposto lo scorrimento delle graduatorie fino all'integrale copertura dei posti originariamente assegnati e disponibili (*ex multis*, CdS, Sez. VI, ord. n. 1588, 1589, 1591/2017; CdS, Sez. VI, sent. n. 3998/2016; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 9335/2018); occorre segnalare che, con il bando in esame, l'Università di Palermo, odiernamente resistente in giudizio, ha previsto la mancata assegnazione dei posti destinati ai non comunitari non residenti sebbene rimasti vacanti!

Così facendo, l'Amministrazione intimata ha di fatto ridotto i posti messi a bando per l'anno accademico 2018/2019, non soltanto del tutto arbitrariamente, ma, cosa ancor più grave, in

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

totale dispregio della legge sull'accesso programmato che condiziona, così come chiaramente statuito da consolidata giurisprudenza amministrativa, la legittimità della compressione del diritto allo studio alla previa individuazione dei posti disponibili per ogni anno accademico per l'ammissione ai corsi c.d. a numero chiuso, quale è quello in esame.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio – Roma:

- **in via cautelare**, disporre la valutazione della prova e per l'effetto previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare all'Università degli Studi di Palermo di provvedere alla conseguente immatricolazione – nei posti destinati agli studenti non comunitarie mai assegnati o in sovrannumero – dell'odierna ricorrente al primo anno del Corso di Laurea in scienze della formazione primaria;
- **nel merito**, annullare gli atti impugnati, meglio individuati in epigrafe e, per gli effetti, ammettere l'odierna ricorrente –anche, sia pure in ipotesi in sovrannumero -al primo anno del Corso di Laurea in scienze della formazione per cui è causa, con ogni conseguenza di legge.

AVVISANO INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 2086/2019 pubblicata il 5 aprile 2019 si dispone *“di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sono in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati – incombente da eseguire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza”*;

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 13502/18) nell'apposita pagina del TAR Lazio - Roma.

AVVISANO INFINE CHE

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza n. 2086/2019 emessa dal TAR del Lazio – Roma, sez. III.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo - rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec francescoleone@pec.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta entro 30 giorni dalla ricezione del presente

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

avviso.

Studio Legale Leone – Fell& C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824